

LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALIMENTARI : PRIMO APPROCCIO

Il <Regolamento CE n.1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 03 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano> interviene in materia sanitaria e di polizia sanitaria (cfr. art.1 : campo di applicazione).

L'art.37 (abrogazioni) del cit. Reg. 1774/2002 dopo il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore (ovvero dal 01/05/2003) ha abrogato la Direttiva 90/667/CEE[1] e le decisioni 95/348/CE e 1999/534/CE, per cui da quella data trova applicazione il Regolamento 1774/2002.

Si badi che si tratta di Regolamento comunitario con le note, dirette, conseguenze nell'ordinamento nazionale, tant'è che esso Regolamento dispiega efficacia abrogativa o quantomeno disapplicativa sulle leggi nazionale incidenti sulla medesima materia.

Va notato come la prefata Direttiva 90/667/CEE stabiliva le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato **dei rifiuti di origine animale** e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

Il Regolamento 1774/2002, come notato, stabilisce le norme di sanitarie e di polizia sanitaria per:

- a) la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso e l'eliminazione **dei sottoprodotti di origine animale** al fine di evitare i rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o degli animali;
- b) l'immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l'esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati di cui agli allegati VII e VIII.

Poiché le due normative hanno oggetti e finalità diverse, sembra esser venuto meno il criterio della concorrenza tra la normativa specifica di cui trattasi e quella dei rifiuti, eccezion fatta per i casi in cui il Regolamento si riferisce a rifiuti.

Più esattamente: il Regolamento 1774/2002 non stabilisce norme in materia di rifiuti, anche se occorre tener conto che costituisce rifiuto un sottoprodotto di origine animale di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

In proposito si veda l'art.1, comma 2, del Regolamento il quale nel proprio ambito di applicazione indica una sola tipologia di rifiuti, si tratta dei **rifiuti di cucina e di ristorazione**[2] qualora siano:

- a) provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
- b) destinati al consumo animale;
- o
- c) destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio.

Si veda anche l'art.6 (Materiali di categoria 3) del Regolamento ove:

<I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti

\$LOGOIMAGE

descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

1) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera e)>.

Si tratta dei rifiuti di cucina e ristorazione non provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali ed inoltre: destinati al consumo animale o destinati ad impianti di produzione di biogas o al compostaggio.

Quando questi rifiuti <contenenti prodotti di origine animale possono essere altresì un vettore di diffusione di malattie. Tutti i rifiuti di questo genere provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali devono essere eliminati in modo sicuro> (ottavo considerando del Regolamento) infatti il comma 2 dell'art.4 del Regolamento, alla lettera "d" prevede che <in caso di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera e), sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della direttiva 1999/31/CE>[3].

Il Regolamento precisa che, in tutti gli altri casi: <I rifiuti di cucina e di ristorazione prodotti all'interno della Comunità non devono essere utilizzati per nutrire animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia>.

Il comma 2 lett.f) del Regolamento dispone che:

<2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i materiali di categoria 3:

g) se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui al paragrafo 1, lettera l), sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o compostati secondo modalità stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, o, in attesa dell'adozione di tali modalità, conformemente alla legislazione nazionale".

Abbiamo poi i **rifiuti alimentari** disciplinati dall'art.4 (materiali di categoria 1) che dispone:

<1. i materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:....

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

Gli scarti alimentari di origine animale (carni, pesce, latticini, latte) raccolti al di fuori della privativa comunale non rientranti tra i <rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali> non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.4, e nemmeno in quello degli artt.5 e 6, quindi siamo nel campo dei rifiuti.

La Corte di Cassazione, Sez.III[^], penale, con sentenza del 15 giugno 2004,n.26851 ha precisato che <Anche in seguito all'entrata in vigore del Regolamento CE n.1774/02, il quadro normativo referente alla disciplina dei sottoprodotti di origine animali non è sostanzialmente mutato rispetto a quello derivante dall'applicazione del D.Lgs. n.508/1992. Pertanto, la disciplina dettata dal citato Regolamento, che concerne esclusivamente i profili sanitari e di polizia sanitaria della gestione degli scarti di origine animale non destinati al consumo umano, concorre con quella di cui al D.Lgs. n.22/1997>.

Sugli scarti della macellazione di animali vedasi altresì la Corte di Cassazione penale, Sez.III[^], 15 giugno 2004, n.587. La materia dei rifiuti di origine animale è disciplinata dal D.Lgs. 14/12/1992, n.508 (attuativo della direttiva 90/667/CE) secondo la Corte le esclusioni dal regime dei rifiuti operano soltanto quando le categorie di materie esonerate siano disciplinate da specifiche disposizioni di legge: tale non è il citato D.Lgs. 508/1992 che all'art.1 regola solo i profili sanitari e di polizia veterinaria della fase di trasformazione dei rifiuti di origine animale, con esclusione dei profili di gestione per i quali trova vigore il D.Lgs. 22/1997. Va riguardato anche il

Regolamento CE n.1774/2002 che (secondo il Provvedimento datato 22/05/2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome) non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo, come gestione di rifiuti, li menziona come rifiuti solo relativamente all'eliminazione finale. Nel rapporto tra la normativa in materia di gestione dei sottoprodotti di origine animale e quella in materia di gestione dei rifiuti non opera il principio di specialità, in considerazione dei limiti relativi ai profili sanitari e di polizia sanitari di cui al citato Regolamento CE, il quale concorre con la disciplina del D.Lgs. 22/1997 per quanto riguarda i profili della gestione dei sottoprodotti di origine animale riferentesi alla natura di rifiuti, in quanto vanno considerati rifiuti, in ogni caso in cui risultino destinati alla eliminazione.

[1] Che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la Direttiva 90/425/CEE. La Direttiva era stata recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 14/12/1992, n.508. Sul punto la giurisprudenza aveva più volte sottolineato il carattere di concorrenza tra la normativa dei rifiuti (D.Lgs. 22/1997) e quella in parola (D.Lgs. 508/1992), si veda, *ex multis*, la Corte di Cassazione, Sez.III, 04/03/2002,n.8520 ove <l rifiuti o scarti di origine animale, intesi, alla stregua di quanto stabilito dall'art.2, comma 4, del D.Lgs. 14 dicembre 1992,n.508, come "carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non destinati al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, esclusi gli escreti degli animali e i rifiuti di cucina e dei pasti", sono soggetti, al di là degli specifici profili sanitari e di polizia veterinaria cui si riferisce la speciale disciplina dettata dal medesimo D.Lgs. n.580/1992, alla disciplina generale in materia di rifiuti contenuta nel D.Lgs. 05 febbraio 1997,n.22, in base alla quale essi vanno qualificati come rifiuti speciali. L'attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di tali rifiuti è pertanto da ritenere soggetta all'obbligo di iscrizione nell'apposito albo di cui all'art.30 del citato D.Lgs. n.22/1997, la cui mancanza è penalmente sanzionata dall'art.51, comma 1, del medesimo provvedimento normativo>.

[2] Si veda l'allegato I del Regolamento 1774 (come modificato dal Regolamento 808 del 12 maggio 2003) ove abbiamo <15. rifiuti di cucina e ristorazione>.

[3] O con altri metodi di cui alla successiva lettera "e".